

OGGETTO : Art. 50 c.5 D.Lgs.n.267/2000. Ordinanza di divieto di utilizzo per il consumo umano dell'acqua prelevata dai pozzi infissi nella falda profonda, ove è stata riscontrata la presenza di mercurio.

IL SINDACO

RICHIAMATE :

- La propria ordinanza n° 25 del 18.05.2011 di divieto dell'utilizzo dell'acqua a scopo potabile prelevata da pozzi privati esistenti nelle porzioni di territorio comunale individuati dalla nota prot. n°58261 del 18.05.2011 trasmessa dall'Azienda ULSS n.9 di Treviso – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione, dovuta alla concentrazione del parametro “mercurio” superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 02/02/2001 n.31;
- La nota prot. n° 66230 del 07.06.2011 trasmessa dall'Azienda ULSS n.9 di Treviso – Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e pervenuta al prot.n°7885 del 07.06.2011 con la quale propone di ridimensionare la zona interessata dalla presenza di mercurio come segue:
 - a nord,confine comunale con Paese
 - a est confine comunale con Treviso
 - a sud con il fiume Sile
 - a Ovest Via Montello dal civico 12/a, proseguendo verso sud secondo una linea ideale che incrocia via Biasuzzi al civico 17, Via Piave al civico 20, Via Vittorio Emanuele all'incrocio semaforico e fino al Fiume Sile.

Dato atto che :

- Con la stessa nota pervenuta il 07.06.2011, l'Azienda ULSS n.9 evidenzia la necessità di disporre “il divieto d'uso dell'acqua di tutti i pozzi terebrati ad una profondità compresa tra i 180 ed i 300 metri, per scopo potabile e per le preparazioni alimentari. L'acqua potrà, invece, essere utilizzata per gli altri usi domestici (igiene personale, lavaggio della biancheria, lavaggio stoviglie e verdure, ecc...) per l'irrigazione delle colture e per l'abbeveraggio degli animali.”

Appurato :

- Che ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.31/2001 e delle DGRV n.8008 del 30.12.1987, n.4080/2004 e 29/2009, spetta ai titolari dei singoli pozzi tener sotto controllo la qualità dell'acqua erogata dal proprio pozzo, sottoponendola a periodici controlli analitici con oneri a proprio carico;
- Che ai sensi dell'art.40 della DGRV n.107 del 5.11.2009 di approvazione del Piano di Tutela delle acque, la realizzazione di pozzi di prelievo di acque sotterranee per uso potabile, igienico-sanitario e antincendio è consentita esclusivamente solo nelle zone sprovviste di adeguato acquedotto.

Visti :

- Il Titolo III, Capo IV, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34;
- Il D.Lgs. 02/02/2001 n.31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 27/02)”;
- Il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione 9.2.2009 n.15, contenente le linee guida regionali per la sorveglianza ed il controllo delle acque destinate al consumo umano
- Il Piano di Tutela delle Acque di cui all'art.121 del D.Lgs.03/04/2006 n.152, approvato con

Deliberazione di Consiglio Regionale n.107 del 05.11.2009

- Delibera della Giunta Regionale n° 383 del 23.02.2010
- Il vigente Regolamento comunale d'Igiene
- Il Regolamento per la fornitura di acqua potabile, dell'autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" adottato dalla società di gestione del Servizio Idrico Integrato;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.50 c.5 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e dell'art.10 del D.Lgs. 02.02.2001 n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"

ORDINA

- 1) Di vietare l'utilizzo per il consumo umano dell'acqua prelevata da tutti i pozzi infissi ad una profondità compresa tra i 180 ed i 300 metri nell'area riportata nella planimetria allegata e comprendente le seguenti vie :
 - *P.zza A.De Gasperi*
 - *Via A.Moro*
 - *Via B.Croce*
 - *Via Biasuzzi dal civico 8, 17,19,21*
 - *Via Boiago*
 - *Via Brondi*
 - *Via Crò Durigon*
 - *Via Crosariole*
 - *Via D'Annunzio nel tratto a nord di Via Piave*
 - *Via dei Brillì*
 - *Via Dei Pradazzi*
 - *Via e Vicolo Aeroporto*
 - *Via e vicolo S.Giuseppe*
 - *Via e vicolo Sbozzo*
 - *Via E.Fermi*
 - *Via Europa*
 - *Via F.Ili Bandiera*
 - *Via Fassadoni*
 - *Via G.Carducci*
 - *Via G.Galilei*
 - *Via G.Giusti*
 - *Via G.Ungaretti*
 - *Via Galvani*
 - *Via Garibaldi*
 - *Via Gramsci*
 - *Via J.Guarana*
 - *Via Lazzaretto*

- *Via Lotto*
- *Via M.Montessori*
- *Via Maestri del Lavoro*
- *Via Matteotti*
- *Via Meucci*
- *Via Montello dal civico 12/a al civico 20*
- *Via Noalese*
- *Via Nogarè*
- *Via P.Zago*
- *Via Parri*
- *Via Pelosa*
- *Via Piave dal civico 22 al civico 37*
- *Via Postumia*
- *Via Postumia Castellana*
- *Via S.Allende*
- *Via Tintoretto*
- *Via Trento*
- *Via Trieste*
- *Via U.Foscolo*
- *Via Vittorio Emanuele dal civico 24 al civico 116 lato sud e dal civico 51 al civico 97 lato nord*
- *Via Volta*
- *Vicolo Don Girotto*
- *Vicolo Mulini*
- *Vicolo P.S.Mattarella*
- *Vicolo Pio La Torre*
- *Vicolo Vittorio Emanuele*

2) La decadenza della propria ordinanza n. 25 del 18/05/2011 che risulta sostituita a tutti gli effetti dal presente provvedimento;

3) di consentire l'utilizzo dell'acqua prelevata dai pozzi in parola per gli altri usi domestici (igiene personale, lavaggio della biancheria, lavaggio stoviglie e verdure, ecc...) per l'irrigazione delle colture e per l'abbeveraggio degli animali.

INVITA

- Di provvedere all'allacciamento dei fabbricati all'acquedotto pubblico ove presente;
- oppure
- A mettere in atto idonei interventi correttivi al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di

potabilità dell'acqua utilizzata per il consumo umano, dandone comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento al Sindaco del Comune di Quinto di Treviso

oppure

- Di realizzare un nuovo pozzo, esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a) che la zona sia sprovvista di idoneo acquedotto comunale (art.40 del Piano di Tutela delle Acque ex DGRV n.107 del 05.11.2009)
 - b) che sia inoltrata, 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva comunicazione alla Regione Veneto – U.P. Genio Civile di Treviso, accompagnata da una dichiarazione del soggetto gestore dell'acquedotto comunale, attestante la mancanza nella zona di idonea rete idrica;

RICORDA

Che ai sensi dell'art.40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, nel Comune di Quinto di Treviso, si applicano le seguenti disposizioni:

- Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti ad impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo;
- I pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi per la misura dei consumi in portata o volume.
- La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio è consentita esclusivamente solo nelle zone sprovviste di adeguato acquedotto;
- Al termine della terebrazione deve essere trasmesso al Genio Civile il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori

RACCOMANDA

- A tutti i cittadini proprietari di pozzi di qualsiasi profondità, la cui acqua è utilizzata per il consumo umano, di provvedere ad un controllo, almeno con cadenza annuale, dei seguenti parametri di potabilità, comunicandoli al Comune di Quinto di Treviso, unitamente a profondità e data di infissione del pozzo:

Parametri analitici minimi

- Esame MICROBIOLOGICO : conteggio colonie a 22°C, Coliformi, Escherichia coli, Enterococchi intestinali
- Esame CHIMICO : colore, odore, torbidità, pH, conducibilità, ossidabilità, residuo fisso, Ammonio, Fluoruri, Nitrati, Nitriti, Solfati, Cloruri, Alluminio, Arsenico, Calcio, Cromo, Ferro, Magnesio, Manganese, Mercurio, Nichel, Potassio, Sodio, Diserbanti triazinici (almeno Atrazina, Desetilatrizona, Terbutilazina, Desetilterbutilazina), composti organo-alogenati (almeno 1,1,1 tricloroetano, 1,2 dicloroetano, somma di tricloretilene/tetracloroetilene, triclorofluorometano)

DISPONE

Che la presente ordinanza :

- Sia pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data massima diffusione attraverso i mezzi di stampa e mediante affissione nei luoghi ed esercizi pubblici delle zone interessate;
- Sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza :
 - Al sig. Prefetto di Treviso
 - Azienda ULSS n°9 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Via Castellana n.2 – 31100 Treviso;
 - ARPAV – Dip. Di Treviso – Via S.Barbara, 5/a – 31100 Treviso;
 - Provincia di Treviso – Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso;
 - Regione Veneto – Segreteria regionale per l'Ambiente – U.P. Sanità Animale ed Igiene Alimentare – Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia;
 - Settore 3° - Tecnico;
 - Polizia Locale di Quinto di Treviso

AVVERTE

- Che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della L.07.08.1990 n.241 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online
- Che ai sensi dell'art.19 c.4 del D.Lgs.02.02.2011 n.31 per l'inottemperanza al divieto imposto dalla presente ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da € 258,00 a € 1.549,00;
- Che il Responsabile del presente procedimento è il p.i. Annalisa Pignata dell'U.O. Ambiente e Protezione Civile del Comune di Quinto di Treviso – P.zza Roma 2 – 31055 Quinto di Treviso
- Che informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'u.o. Ambiente e Protezione Civile (tel 0422472326 – fax 0422472346 e-mail ambiente@comune.quintoditreviso.tv.it)

IL SINDACO
Geom. Mauro Dal Zilio